

Roma, 20 settembre 2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2024 del **decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125**, entrerà in vigore il 25 settembre 2024 la normativa di attuazione della *Direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022*, nota come *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*, che rende obbligatoria nell'ordinamento italiano la

RENDICONTAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ

imponendo nuove norme e standard di trasparenza, in particolare alle grandi imprese. Il decreto prevede l'applicazione della normativa alle società costituite nelle forme giuridiche delle *società di capitali*, nonché in taluni casi in quella della *società in nome collettivo* e della *società in accomandita semplice* e, indipendentemente dalla forma giuridica, alle *imprese di assicurazione* e agli *enti creditizi*.

Sono in ogni caso escluse le *microimprese*¹.

A prescindere dalla forma giuridica, la *rendicontazione individuale di sostenibilità*² dovrà essere effettuata dalle *imprese di grandi dimensioni*³, nonché dalle piccole e medie imprese quotate⁴.

La *rendicontazione consolidata di sostenibilità*, che include le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto del gruppo sulle questioni di sostenibilità, dovrà invece essere resa dalle imprese che rivestano la qualifica di *società madri*⁵ di un *gruppo di grandi dimensioni*⁶.

¹ Le società che alla data di chiusura del bilancio non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: euro 450.000;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 900.000;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

² La relazione includerà in un'apposita sezione della Relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle cd. questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione. Per "questioni di sostenibilità" si intendono i fattori ambientali, sociali, relativi ai diritti umani e di governance, compresi i fattori di sostenibilità quali definiti all'articolo 2, punto 24), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

³ Sono «imprese di grandi dimensioni» le società che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

⁴ Sono «piccole e medie imprese quotate» le società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea che alla data di chiusura del bilancio, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati:

- 1) totale dello stato patrimoniale: superiore a euro 450.000 e inferiore a euro 25.000.000;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a euro 900.000 e inferiore a euro 50.000.000;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.

⁵ Società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

⁶ Gruppi composti da una società madre e società figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio della società madre superano, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) totale dello stato patrimoniale: euro 25.000.000;
- 2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: euro 50.000.000;
- 3) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.



Uffici e servizi legislativi e fiscali

Tra le forme giuridiche delle imprese destinatarie dell'istituto non sono indicate espressamente nel testo le "società cooperative". Nondimeno, come specifica la relazione governativa allo schema di decreto legislativo (Atto Governo 160): *"Ai soli fini chiarificatori, si precisa che l'ambito di applicazione, come formulato, include le società cooperative e le società consortili, purché costituite in forma di S.p.A. o s.r.l. in osservanza di quanto disposto, rispettivamente, dagli articoli 2519 e 2615 ter del Codice civile"* [in tal senso anche il Dossier del Servizio studi del Parlamento n. 302]. Detta interpretazione è stata successivamente ribadita nella relazione governativa presentata in sede di approvazione definitiva del decreto, in risposta ad una specifica sollecitazione contenuta nei pareri delle Commissioni parlamentari.

D'altronde, ai sensi dell'art. 2519, c.c., le cooperative applicano integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali: siccome il decreto attuativo in esame costituisce un'integrazione delle già esistenti discipline euro-unitarie e nazionali in materia di bilanci delle imprese e revisione legali dei conti, anche le società cooperative dovranno applicare la suddetta disciplina, sempre in forza dell'art. 2519, c.c.

In conclusione, anche le società cooperative rientrano nell'ambito di applicazione del decreto.